



# COMUNE DI TORPE'

## PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>13</b> del <b>05/11/2019</b>	<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
--	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare del Comune di Torpè, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Arch. Omar Cabras	Si	
Consigliere	Salvatore Antonio Marras	Si	
Consigliere	Samuel Doddo	Si	
Consigliere	Laura Buccheri		Si
Consigliere	Silvia Campus		Si
Consigliere	Francesca Mais	Si	
Consigliere	Martino Giovanni Sanna	Si	
Consigliere	Daniele Pala	Si	
Consigliere	Fabrizio Puggioni	Si	
Consigliere	Antonella Dalu	Si	
Consigliere	Giancarlo Dui	Si	
Consigliere	Efisio Flores	Si	
Consigliere	Rita Satta		Si

Consiglieri presenti: **10**

Consiglieri assenti: **3**

Assume la presidenza **Arch. Omar Cabras** in qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, che dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti **Dott.ssa Graziella Deledda** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*.

- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato *“Agenzia delle entrate-Riscossione”*.

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

### **Considerato che:**

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- ❖ l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- ❖ il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il Dl n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate – Riscossione.

### **Considerato inoltre che;**

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

**Ritenuto** per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

### **Visti:**

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

- il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.07.2017;

### **Valutato,**

che risulta opportuno prevedere fin d'ora la facoltà di affidare, con apposita Deliberazione della Giunta comunale che approvi l'apposita Convenzione, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione bonaria e coattiva, mediante il sistema c.d. *“GIA”*, e tramite eventuale ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 del Tributo sui Rifiuti TARI e, ove compatibile, delle altre entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

### **Su proposta della Giunta;**

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del servizio finanziario rag. Giovanna Spanu.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso Responsabile del servizio finanziario rag. Giovanna Spanu ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espressa Responsabile del servizio finanziario rag. Giovanna Spanu ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

## **D E L I B E R A**

1. di affidare, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.
2. di prevedere fin d'ora la facoltà di affidare, con apposita Deliberazione della Giunta comunale che approvi l'apposita Convenzione, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione bonaria e coattiva, mediante il sistema c.d. "GIA", e tramite eventuale ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 del Tributo sui Rifiuti TARI e, ove compatibile, delle altre entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> f.to Arch. Omar Cabras	<b>Segretario Comunale</b> f.to Dott.ssa Graziella Deledda
--	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio**  
Spanu Giovanna

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Spanu Giovanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **05/11/2019** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Torpè,**

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Torpè,**

**Il Responsabile del Servizio**  
Spanu Giovanna